

proposta di legge n. 317

a iniziativa del Consigliere Latini

presentata in data 18 aprile 2013

—————

CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL MANTENIMENTO
DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE

—————

Signori Consiglieri,

il decreto legislativo del 7 settembre 2012, n. 156 concernente "Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", dispone la revisione delle circoscrizioni giudiziarie in riferimento agli uffici dei giudici di pace, ai tribunali esclusi quelli metropolitani ed alle sezioni distaccate dei tribunali, prevedendone la soppressione praticamente di tutti gli uffici del Giudice.

Dobbiamo precisare che nel corso degli anni è stata non soltanto sensibilmente incrementata la competenza per materia e valore in sede civile del Giudice di Pace (si vedano, da ultimo, la legge 69/2009 ed il d.lgs. 150/2011), ma altresì attribuita al predetto, ex novo, giurisdizione in sede penale (si veda il d.lgs. 274/2000, in vigore dal 2002), il tutto onde deflazionare i Tribunali dalla trattazione svariate categorie di reati c.d. bagatellari o di minore allarme sociale.

L'articolo 3 del suddetto d.l. 156/2012 stabilisce che gli uffici del Giudice di Pace, di cui è proposta la soppressione, possano essere mantenuti in vita dalla decisione di uno o più Enti locali interessati, anche consorziati o accorpati tra loro con competenza sui rispettivi territori, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia restando a carico dell'amministrazione della giustizia unicamente i compensi dovuti ai magistrati onorari e le spese per la formazione iniziale del personale amministrativo fornito dall'ente locale. Il contributo unificato sarà riscosso dal Ministero.

Questa nuova organizzazione territoriale, che secondo le autorità ministeriali deriverà dall'applicazione della delega, penalizza fortemente la diffusione territoriale della giurisdizione nell'inte-

ro territorio della regione Marche, anche perché è rilevato le sedi distaccate hanno di regola indici di smaltimento degli affari più positivi delle sedi provinciali.

Non dimentichiamo che i cittadini non soltanto rimarrebbero privi di un irrinunciabile e diretto presidio territoriale per la tutela dei loro diritti, ma sarebbero altresì costretti a supportare ulteriori spese ed esborsi per richiedere giustizia (diritto fondamentale sancito e tutelato dall'articolo 24 della Costituzione) presso Uffici Giudiziari lontani dal territorio; le Sezioni distaccate inoltre costituiscono un importante polo della giustizia collocato dal punto di vista territoriale, tra i Comuni dei diversi circondari, noti per l'alta frequenza, propensione e densità industriale, commerciale e professionale, dove operano non soltanto un numero elevato di piccole, medie e grandi imprese artigianali e commerciali, ma altresì di professionisti (compresi avvocati, magistrati, testimoni, periti, parti) che sarebbero costretti, in caso di soppressione, a recarsi quotidianamente presso le sedi centrali di tribunale;

Inoltre la soppressione delle Sezioni distaccate dei tribunali determinerebbe la necessità di una ristrutturazione delle sedi oggi esistenti in quanto insufficienti a recepire un nuovo flusso di personale ed utenza e provocherebbe per lo Stato un sensibile onere finanziario aggiuntivo (per spostamenti di personale, riorganizzazione dei presidi delle forze dell'ordine e degli uffici finanziari, aggiornamento delle reti telematiche e della impiantistica in generale, ecc.) certamente stridente con la linea del rigore finanziario e della razionalizzazione e ottimizzazione delle spese.

La presente proposta di legge prevede pertanto la concessione di un contributo annuale a tutti i Comuni a cui oggi sono stati soppressi gli uffici dei Giudici di Pace.

Art. 1*(Concessione del contributo)*

1. La Regione sostiene attraverso l'erogazione di contributi economici il mantenimento degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei Giudici di Pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).

Art. 2*(Criteri e modalità di concessione)*

1. I contributi saranno erogati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale per la concessione del contributo di cui all'articolo 1.

2. L'atto di cui al comma 1 è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 300.000,00.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le relative leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura della spesa prevista al comma 1 si provvede mediante impiego delle somme già iscritte, per euro 280,000,00 a carico dell'UPB 10607 e per euro 20.000,00 a carico dell'UPB 10613 del bilancio di previsione per l'anno 2013.

4. Ai fini della gestione sarà compito della Giunta regionale istituire un apposito capitolo nell'UPB 10601 nel Programma operativo annuale (POA) relativo all'anno 2013.

5. Per effetto del comma 3 sono ridotte le autorizzazioni di spesa previste dalle tabelle A e B della l.r. 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge Finanziaria 2013).

Art. 4*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.